



COMUNE DI SPORMAGGIORE

Piazza di Fiera, n. 1 – 38010 SPORMAGGIORE

Tel. 0461/653555 - Fax 0461/653566

C.F. 00318880226 P.IVA 00305970220

Numero di protocollo associato al documento come metadata (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE

in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)

di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023 recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2023

Ufficio Tecnico

Gloria Donini

(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).

Spormaggiore, gennaio 2025

Pagina 1 di 28

Piazza di Fiera, n. 1 – 38010 SPORMAGGIORE
Tel. 0461/653555 - Fax 0461/653566 C.F. 00318880226 P.IVA 00305970220





INDICE

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA.....	4
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione dell'appalto e condizioni di espletamento delle attività.....	6
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico	6
Art. 4 – Ammontare dell'appalto.....	7
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	7
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	9
Art. 7 – Durata del contratto.....	9
Art. 8 – Importo del contratto.....	9
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	9
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	10
Art. 10 bis – Esecuzione del contratto.....	10
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	10
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	11
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	11
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	12
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	12
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	12
Art. 17 – Subappalto.....	13
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	13
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto ..	13
Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	14
Art. 21 – Sicurezza	14
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	14
Art. 23 – Proprietà dei prodotti	14
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	15
Art. 25 – Garanzia definitiva.....	15
Art. 26 – Obblighi assicurativi	15
Art. 27 – Penali	16
Art. 28 – Risoluzione del contratto	16
Art. 29 – Recesso	17
Art. 30 – Definizione delle controversie	17
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità	19
Art. 33 – Spese contrattuali	19
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione	19
Art. 35 – Norma di chiusura.....	20
TITOLO II – PARTE TECNICA.....	21
Art. 36 – Organizzazione e localizzazione dell'appalto	21
Art. 37 – Caratteristiche tecniche della fornitura	22
Art. 38 – Criteri Ambientali Minimi e criteri per la valutazione per le proposte	23
Art. 39 – Smaltimento dei rifiuti prodotti dall'Operatore economico	29
Art. 40 – Attrezzature, mezzi ed imballaggi.....	29
Art. 41 – Modalità di esecuzione dell'appalto	29
Art. 42 – Elenco allegati al presente Capitolato	30



TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle attività di fornitura, posa in opera e prestazioni accessorie relative alla sostituzione di attrezzature del parco giochi comunale sito in via dell' Asilo con nuove dotazioni, compreso il rifacimento della pavimentazione anti-trauma, in conformità ai C.A.M. di cui al D.M. 7 febbraio 2023 recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni*”. Si intendono compresi nell'appalto tutti gli apprestamenti, gli accorgimenti, le attrezzature e i mezzi per dare le prestazioni finite alla regola dell'arte nonché le operazioni di smontaggio, trasporto, montaggio, ecc., lo smaltimento delle attrezzature sostituite e dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dell'incarico, la produzione e consegna alla Stazione appaltante delle certificazioni relative alle nuove attrezzature installate e alla nuova pavimentazione anti-trauma, come dettagliatamente descritto nel e negli allegati al presente Capitolato.

2. L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione degli interventi come di seguito riportati:
 - denominazione dell'appalto: “*Sostituzione di attrezzature e arredi del parco giochi comunale sito in via dell'Asilo in conformità ai C.A.M.*”;
 - bando di abilitazione ME-PAT: “*Arredi e complementi di arredo*” – CPV 37535200-9 “*Arredi per parchi gioco*”;
 - descrizione sommaria: Le disposizioni contenute nel presente Capitolato hanno ad oggetto l'affidamento dell'incarico di sostituzione delle attrezzature e degli arredi del **parco giochi ubicato in via dell'Asilo, che misura un'area totale di circa 619 m²**, sulla base di una proposta che tenga conto degli aspetti economici, qualitativi e configurativi per il rinnovo complessivo e per l'eventuale nuova disposizione degli elementi constituenti il parco giochi esistente e gli elementi propri delle varie aree (di gioco, di sosta, di transito), a partire dall'attuale distribuzione planimetrica e in conformità ai C.A.M. di cui al D.M. 7 febbraio 2023 recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni*”. L'intervento comprende anche la realizzazione della **pavimentazione anti-trauma** sulle superfici destinate ad area gioco e il trasporto dei materiali fuori uso ai centri di smaltimento e/o recupero autorizzati, secondo le modalità precise più avanti nel testo.

L'obiettivo della procedura è quello di **orientare l'Amministrazione verso una scelta** non solo motivata da fattori economici, ma anche dalle caratteristiche qualitative delle proposte che perverranno e che porranno risalto alla conformità ai C.A.M., nonché al pregio tecnico, estetico, funzionale e innovativo delle forniture e soluzioni proposte. Si rimanda nello specifico all' . Per questo sarà richiesto agli Operatori economici invitati di presentare:

 - a) una **proposta tecnico-qualitativa di allestimento del parco giochi**, corredata di planimetria e/o rendering, schede tecniche, relazione illustrativa e quant'altro necessario a supporto della proposta;
 - b) un **elenco prezzi dettagliato**, riferito alle singole attrezzature, alle diverse prestazioni



accessorie (es. costo al m² di pavimentazione, costo unitario smaltimento, eccetera) e a ogni altra attività dell’Operatore economico che possa ritenersi necessaria a completamento del parco (anche tutte le prestazioni per considerare la consegna del parco “chiavi in mano”).

Con queste informazioni, la Stazione appaltante dovrà essere in grado di **valutare la proposta**, ponendola a confronto con le varie proposte pervenute, e dovrà poter **selezionare le quantità**, in difetto o in integrazione, delle attrezzature e delle prestazioni accessorie proposte nell’elenco prezzi, in base alla propria valutazione.

Il target di utenza a cui dovrà essere rivolto il parco dopo la sostituzione e il rinnovo delle attrezzature comprende **bambini delle varie fasce di età contenute indicativamente tra i 3 e i 12 anni**, compresi i rispettivi accompagnatori che dovranno poter godere di apposite aree per la sosta e il controllo dei bambini. Dovrà, inoltre, essere **presente almeno un gioco inclusivo**, idoneo all’utilizzo da parte di bambini con disabilità, conforme alla normativa di riferimento.

L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione da parte dell’Amministrazione delle proposte che verranno in esito alla manifestazione d’interesse, a trattativa privata diretta ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4, della L.P. 19/7/1990, n.23.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte del Comune di Spormaggiore dell’incarico per l’esecuzione delle prestazioni e, conseguentemente, le condizioni di esecuzione delle stesse. L’Impresa aggiudicataria, con la presentazione dell’offerta, si impegna ad eseguire le prestazioni indicate nella propria proposta, aderenti alle disposizioni contenute nel Capitolato.

- **ubicazione**: parco giochi comunale in Via dell’Asilo, come rappresentato e descritto nel del presente Capitolato e negli allegati.
3. L’appalto non è suddiviso in lotti, in ragione di quanto disposto dall’art. 7 della L.p. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m., al fine di garantire l’omogeneità e l’unitarietà della prestazione ed evitare la frammentazione gestionale e organizzativa del servizio alla luce delle caratteristiche degli impianti oggetto delle prestazioni.
 4. Sono compresi nell’appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni e i materiali di consumo necessari per dare l’incarico completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente documento e dai relativi allegati, dei quali l’Operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
 5. L’esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 – Descrizione dell’appalto e condizioni di espletamento delle attività

1. L’incarico costituito dalle prestazioni di cui all’ha esecuzione presso il parco giochi comunale di via dell’Asilo; modalità, condizioni e ambienti di esecuzione sono descritti nel successivo del Capitolato. In tal modo, la Stazione appaltante si propone di garantire l’ammmodernamento e il miglioramento generale delle attrezzature nel parco in questione, garantendo al contempo l’efficienza funzionale, tecnica e di sicurezza dei materiali e delle attrezzature oggetto dell’appalto.
2. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente



Capitolato (parte amministrativa e tecnica), della richiesta di preventivo e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di sondaggio informale (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara).

3. Le operazioni da eseguire sono quantificate, contabilizzate e liquidate a corpo secondo quanto riportato nel presente Capitolato e allegati e nella proposta tecnica dell'Operatore economico. Pertanto, è onere dell'impresa verificare l'entità e il tipo di prestazioni e l'effettiva consistenza dei materiali proposti all'atto di formulare la propria offerta, al fine di rendere la stessa adeguata alle richieste e all'entità dell'incarico da svolgersi. È raccomandata l'effettuazione di un **sopralluogo nel luogo oggetto dell'appalto**, al fine di prendere conoscenza con l'attuale stato dell'area e le attrezzature presenti; l'avvenuto sopralluogo da parte di persona referente dell'Operatore economico dovrà essere dichiarato esplicitamente all'atto della presentazione della proposta. L'affidatario non potrà vantare crediti o maggiori oneri per maggiori servizi o maggiori superfici rispetto a quanto contenuto nel presente documento e allegati.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione delle prestazioni, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'.
2. La presentazione della proposta/preventivo da parte degli Operatori economici comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'incarico e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la concretizzazione di quanto proposto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia dell'incarico in appalto.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'incarico.
4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'incarico.
5. Per l'esecuzione dell'incarico l'Impresa dovrà impiegare esclusivamente mezzi, attrezzature ed utensili dotati di tutte le omologazioni, certificazioni, collaudi, revisioni e quanto altro necessario per il loro impiego in conformità a tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
6. L'Operatore economico è tenuto a eseguire l'incarico conformemente a quanto proposto nella proposta tecnico-qualitativa che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.



Art. 4 – Ammontare dell'appalto

- L'importo complessivo posto quale tetto massimo per la procedura d'appalto è il seguente:

#	Descrizione	Importo
1	Fornitura posa e servizi accessori a corpo	€ 64.800,00
2	Oneri Sicurezza (OS)	€ 200,00
T	Importo totale	€ 65.000,00

- L'importo contrattuale sarà costituito dall'importo di aggiudicazione: importo totale sulla base della **proposta economica più bassa a parità dei requisiti tecnici minimi richiesti.**
- Il contratto è stipulato sulla base delle norme del presente Capitolato e dell'importo offerto in sede di proposta economica, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

- Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della Legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della Legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della Legge provinciale sull'energia 2012”;*
 - il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*, per quanto applicabili;
 - il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del Direttore dell'Esecuzione»”;*
 - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - la Legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della*



corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
 - j) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
 4. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa e parte tecnica) e allegati:
 - **Allegato 1.1** – planimetria e documentazione fotografica
 - b) la proposta tecnico-qualitativa dell'Operatore economico;
 - c) la proposta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
2. Il contratto è perfezionato attraverso a piattaforma P.A.T. Contracta, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. L'incarico, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna (che avverrà entro 60 giorni dalla firma del contratto) e la scadenza per il completamento delle prestazioni è fissata in 75 giorni naturali consecutivi dalla consegna.

**Art. 8 – Importo del contratto**

1. Il prezzo dell'appalto, alle condizioni tutte del contratto, del presente Capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
2. La circostanza che gli interventi siano stati eseguiti alla presenza del Direttore di esecuzione del contratto non costituirà ragione per esimere l'Operatore economico dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ognqualvolta gli venisse ordinato, essendo lo stesso garante di ogni difetto degli interventi.
3. L'Operatore economico dovrà garantire al Direttore di esecuzione del contratto, tramite telefono cellulare, la possibilità di comunicare durante il normale orario di lavoro, e per tutto il periodo di durata dell'appalto, con il proprio Direttore Tecnico o, in sua assenza, con un suo sostituto il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.
6. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.



7. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico in un'unica soluzione corrisposta al termine dell'esecuzione dell'incarico e a seguito dei rispettivi controlli. Se ricorrono le condizioni ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di corrente retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolo.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.



6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o dei soggetti titolari di cattimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto.
La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all’.
3. La Stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'art. 27, comma 2,



lettera d), punto 2, della Legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante prende atto della modifica intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modifica in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione l'art. 24 della L.p. 23/1990 e i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della Legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale n. 2/2016, la fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente. Sono subappaltabili le lavorazioni accessorie.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di **contratti continuativi di cooperazione**, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante contestualmente alla presentazione della proposta economica e qualitativa.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.



Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Nel presente appalto non trova applicazione la presente clausola in considerazione della tipologia delle prestazioni da eseguire nell'appalto.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'Operatore economico s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.
4. La ditta aggiudicataria ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dovrà elaborare e presentare il Documento di Valutazione dei Rischi, i criteri adottati, le misure preventive e protettive attuate, i Dpi adottati, i programmi e le misure da attuare per migliorare i livelli di sicurezza. Deve contenere inoltre le misure per la loro attuazione e chi vi deve provvedere, indicando i nominativi di chi ha partecipato alla valutazione (RSPP, RLS, medico competente), le mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono attenzione particolare.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'Operatore economico ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

**Art. 23 – Proprietà dei prodotti**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sui prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Spormaggiore, e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Non è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.p. 9 marzo 2016, n. 2, il quale dispone al comma 2 che "per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro".

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni relativi alle attività indicate del presente Capitolato, compreso l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie oggetto del presente appalto.
5. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro e per anno, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.



6. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro.
8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui alla proposta tecnico-qualitativa, si applica una penale da euro 100,00 a euro 500,00 salvo il risarcimento del maggior danno.
L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. Per il mancato rispetto dei requisiti previsti per l'esecuzione delle attività *Criteri Ambientali Minimi “per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”* di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2023, relativamente alla non corrispondenza ai contenuti previsti verrà applicata una penale di euro 200,00 per ogni singola contestazione.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 per cento dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell', fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell' del presente Capitolato;
 - f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione appaltante;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave danno alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all', comma 3, del presente Capitolato;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall', comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, del presente Capitolato (10% dell'importo di contratto);
 - j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della Stazione appaltante;
 - l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n) mancato rispetto degli obblighi di condotta di cui all';
 - o) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs.



n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m..
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- I. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Spormaggiore (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- II. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Spormaggiore (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- III. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Spormaggiore (...).”.*
3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve



riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.p. 2/2016, l'Operatore economico deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'Operatore economico, per la sospensione dei servizi.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. Se applicabile, l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.



Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento dell'incarico oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Prevenzione della Corruzione”). Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Spormaggiore <https://www.comune.spormaggiore.tn.it> area “Amministrazione trasparente”.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. L'aggiudicatario, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Spormaggiore, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 104 di data 20 dicembre 2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine l'aggiudicatario dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato.
L'aggiudicatario/affidatario si impegna altresì a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento dell'incarico, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.



TITOLO II – PARTE TECNICA

Art. 36 – Organizzazione e localizzazione dell'appalto

1. L'incarico, che sarà eseguito materialmente nel parco giochi comunale in via dell'Asilo, comprende le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) presentazione, in sede di sondaggio informale, di una **proposta tecnico-qualitativa ed economica** relativamente alla “sostituzione di attrezzature giochi comunale in via dell'Asilo con nuove dotazioni, compreso il rifacimento della pavimentazione anti-trauma, in conformità ai C.A.M. di cui al D.M. 7 febbraio 2023”, entro la soglia indicata all’ e corredata da un elaborato che illustri i **prezzi unitari** delle attrezzature, degli arredi e delle prestazioni proposte, come descritto all’ comma 2;
 - b) **fornitura, trasporto, carico e scarico** dei materiali, delle nuove attrezzature e dei nuovi arredi con mezzi di cui l’Impresa abbia disponibilità (in proprietà, noleggio, leasing o con altre modalità) nel parco giochi comunale in via dell'Asilo;
 - c) **montaggio, smontaggio, imballaggio e disimballaggio** di materiale vario, arredi ed attrezzature destinati al parco giochi comunale nel rispetto dei CAM;
 - d) **posa in opera** dei nuovi giochi e dei nuovi arredi, comprese le operazioni di ancoraggio, formazione di plinti e/o platee in calcestruzzo o altro materiale secondo quanto illustrato nella proposta tecnico-qualitativa e conformi alla norma UNI EN 1176;
 - e) **smontaggio e rimozione delle attuali attrezzature** installati nel parco, destinando la parte di attrezzature giudicate in buono stato e recuperabili allo stoccaggio per il riutilizzo presso il Cantiere comunale, e avviando invece a smaltimento la parte di attrezzature giudicate in cattivo stato o comunque non più riparabili (lo smaltimento e tutti i relativi oneri sono a carico dell’Operatore economico aggiudicatario);
 - f) **demolizione e smaltimento dell’attuale pavimentazione anti-trauma**, compresa l’eventuale platea in calcestruzzo armato qualora giudicata non recuperabile, anche parzialmente, al fine della posa della nuova pavimentazione anti-trauma;
 - g) **posa in opera della nuova pavimentazione anti-trauma in gomma colata**, nel rispetto dei C.A.M. e conforme alla UNI EN 1177, compresa l’eventuale preparazione del sottofondo per la posa, in calcestruzzo armato o in altre modalità secondo quanto illustrato in sede di proposta tecnico-qualitativa;
 - h) **produzione e messa a disposizione della Stazione appaltante di tutta la documentazione** relativa alla certificazione di corretto montaggio delle attrezzature, nonché della corretta posa della nuova pavimentazione anti-trauma, delle schede tecniche dei produttori, dei manuali di uso e manutenzione, delle dichiarazioni relative a quanto fornito e posato con particolare riferimento ai Criteri Ambientali Minimi e di tutto quant’altro necessario ai fini del collaudo e della verifica di conformità delle attrezzature e del parco giochi come risultante a seguito della sostituzione di attrezzature conformemente al presente Capitolato.
2. Tutte le attività indicate al presente articolo dovranno essere attuate con personale dipendente o comunque acquisito nelle forme previste dalla legge e con l’utilizzo di un numero sufficiente di automezzi ed attrezzature che l’Impresa metterà a disposizione.
3. Le attrezzature richieste **per raggiungere i requisiti minimi**, oggetto delle attività di sostituzione delle attuali attrezzature del parco giochi comunale, dovranno essere, le seguenti:
 - a) n. 1 struttura multifunzione principale (elemento centrale e prevalente dell’area giochi),



- comprendente più funzioni ludiche quali torri, scivoli, arrampicate, passaggi e/o ponti;
- b) n. 2 altalene, di cui almeno una dotata di seduta per disabili e/o seduta a nido;
 - c) n. 1 gioco con corde e/o arrampicata (reti, funi, pareti di scalata o elementi equivalenti);
 - d) n. 1 trampolino oppure gioco dinamico equivalente (es. gioco di salto, rotazione o equilibrio);
 - e) ulteriore n.1 gioco complementare (a molla, rotazione, equilibrio), purché coerenti con il progetto complessivo.

La struttura multifunzione dovrà rappresentare l'elemento principale dell'intervento, sia per dimensioni che per valore ludico. Si ricorda che dovrà essere presente **almeno un gioco inclusivo**.

2. L'Operatore economico espleterà le prestazioni oggetto del presente Capitolato con organizzazione autonoma, e provvederà a sue spese a tutto il materiale necessario, nonché ai mezzi ed alle attrezzature occorrenti per lo svolgimento del lavoro.
3. Qualora le prestazioni non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato, è riservata alla Stazione appaltante la facoltà di applicare le disposizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto all', nei casi previsti, e di rescindere il contratto di appalto, come disposto all'.
4. L'Impresa è responsabile degli eventuali danni arrecati a beni mobili o immobili di proprietà del Comune, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

Art. 37 – Caratteristiche tecniche della fornitura

1. Si intende per attrezzatura ludica una struttura con cui o su cui i bambini possono giocare, individualmente o in gruppi, seguendo le loro regole e motivazioni che possono cambiare in qualsiasi momento. Le attrezzature ludiche richieste devono essere certificate da ente certificatore riconosciuto a livello nazionale o internazionale in conformità alle normative UNI EN 1176 “Attrezzature e superfici per aree da gioco” ed UNI EN 1177 “Rivestimenti di superfici di aree da gioco per attenuare l'impatto – Metodi di prova per determinare l'attenuazione dell'impatto”.
2. All'atto della proposta tecnico-qualitativa, conformemente a quanto previsto dalla norma tecnica EN 1176-1, quale elemento di valutazione per l'accettazione dei materiali dovranno essere fornite per ogni attrezzatura dettagliate schede tecniche che contengano:
 - indicazioni relative alla sicurezza dell'installazione ed in particolare lo spazio minimo occupato e l'area di sicurezza, i requisiti delle superfici in base all'altezza di caduta, le dimensioni del gioco, il peso, la classe di età d'uso del gioco, la disponibilità di pezzi di ricambio;
 - istruzioni relative alle modalità di installazione, assemblaggio e corretto funzionamento; in particolare le condizioni relative allo spazio minimo ed alle distanze di sicurezza, l'identificazione delle componenti del gioco, la sequenza di montaggio, l'orientamento, se necessario, in relazione al sole ed al vento, indicazioni sull'ancoraggio al suolo in funzione del tipo di suolo, l'altezza di caduta libera;
 - informazioni relative all'ispezione e alla manutenzione, in particolare la frequenza delle ispezioni e le modalità in relazione ai punti critici, disponibilità dei pezzi di ricambio, modalità degli interventi di manutenzione dei fori di drenaggio.
3. Le attrezzature dovranno essere realizzate con materiali ad elevata durabilità e bassa manutenzione, quali:
 - Strutture portanti in acciaio zincato e /o alluminio;



- Componenti plastici resistenti ai raggi UV;
 - Bulloneria in acciaio inox o zincata;
 - Materiali idonei all'uso esterno resistenti agli agenti atmosferici.
4. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale d'Appalto; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dell'esecuzione. Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione della posa, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dell'esecuzione. I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
5. La posa delle attrezzature da gioco comprende la preparazione del luogo di installazione, la demolizione di eventuali piccoli manufatti esistenti in situ e tutte le opere preliminari necessarie; le rimozioni di qualsiasi genere, scavi, rinterri, carico e scarico, trasporto dei materiali anche in discarica, compresi oneri per lo smaltimento dei rifiuti, e qualsivoglia lavorazione o quant'altro sia necessario per il perfetto funzionamento dell'insieme degli elementi di arredo e per la posa a perfetta regola d'arte di ogni manufatto.
6. La posa potrà essere fatta mediante tasselli su sottofondo esistente in calcestruzzo o mediante annegamento in plinti di calcestruzzo di dimensioni adeguate al tipo di gioco posato al fine di ottenere la garanzia della corretta posa.

Art. 38 – Criteri Ambientali Minimi e criteri per la valutazione per le proposte

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, **tutte le attrezzature fornite ed installate e la stessa proposta di progettazione** delle aree di gioco e di sosta dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2023 recante *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2023.
2. Lo scopo dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al precedente comma è quello di contenere gli impatti ambientali connessi alle forniture di prodotti per l'arredo esterno, per l'arredo urbano e all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali prodotti. Nella valutazione delle proposte tecnico-qualitative presentate, si terrà conto dell'applicazione dei C.A.M. e principalmente dei seguenti requisiti dei prodotti:



- a) realizzazione con un **minor impiego di materie prime**, pertanto con materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti, vale a dire con scarti produttivi riutilizzati all'interno dello stesso sito o con scarti produttivi di altre aziende nell'ambito delle pratiche di simbiosi industriale;
- b) fabbricazione nel rispetto delle prescrizioni del **regolamento (CE) n. 1907/2006** concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose;
- c) progettazione con riguardo alla **lunga durata** e al **facile disassemblamento** e recupero al termine della loro vita utile.

I C.A.M., inoltre, nei limiti di quanto consentito dal codice dei contratti pubblici, mirano altresì a favorire i produttori che hanno investito per dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche di preferibilità ambientale del proprio output nonché gli offerenti, produttori o distributori, che si impegnano a partecipare alla gara con prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo, laddove tali prodotti, anche dal punto di vista estetico-funzionale, siano equivalenti rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio.

I C.A.M., che trattano anche la progettazione di aree ludico-ricreative, approcciano anche l'aspetto della riduzione del consumo di suolo e della valorizzazione del patrimonio naturalistico, oltre che l'inclusività delle persone con disabilità e con diverso livello di capacità motoria e sensoriale, quale elemento etico-sociale caratteristico di questa categoria di forniture e affidamenti, in sintonia con quanto previsto nel Piano della sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione che intende favorire la diffusione di pratiche di appalti pubblici sostenibili tenendo conto delle tre dimensioni della sostenibilità, vale a dire quella ambientale, quella economica e quella sociale.

3. PROGETTAZIONE DEL PARCO GIOCHI

Il progetto dell'area ludica garantisce **l'accessibilità** e **l'inclusione** agli utenti con disabilità e a coloro che esprimono differenti esigenze, tra cui i bambini, i ragazzi con disabilità, i relativi accompagnatori, gli utenti per i quali è necessario considerare le differenti esigenze fisiche-motorie, intellettive, relazionali e sociali specifiche (persone anziane, persone che spingono passeggini, donne in gravidanza, persone con deficit di deambulazione, persone con deficit di orientamento ecc.).

L'***Universal design***, ovvero la «progettazione universale», è il criterio cardine di riferimento nella scelta delle attrezzature ludiche e nei giochi accessibili e inclusivi. Tale criterio è basato sulla «progettazione di prodotti, strutture e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «progettazione universale» non esclude dispositivi di sostegno per determinati gruppi di persone con disabilità ove siano necessari».

Per garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutte le persone a prescindere dall'età, genere, provenienza etnico-culturale, condizione psico-sociale, abilità o disabilità, è necessario seguire le presenti prescrizioni:

- a) **percorsi accessibili**, sia di connessione interna all'area che per raggiungere l'area dello spazio gioco. Sarà necessario considerare nella proposta la realizzazione o il mantenimento, o anche il miglioramento funzionale di:
 - i. rampe o scivoli di accesso per consentire a chi si muove in sedia a ruote di accedere ad ogni area del parco nonché di raggiungere e utilizzare elementi o aree di arredo, di gioco, di sosta;
 - ii. percorsi di accesso facilmente individuabili, percepibili e riconoscibili, dotati di contrasto di colore adeguato così da favorire le persone ipovedenti;
 - iii. percorsi pedo-tattili e mappe tattili fruibili dalle persone cieche, ove non siano presenti



- «guide naturali»;
- iv. segnaletica orientativa provvista di simboli facilmente comprensibili e preferibilmente riferita ai simboli della Comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), in modo tale da favorire le persone con disabilità intellettuale e relazionale;
 - v. aperture e i cancelli delle vie di accesso e i vialetti larghi almeno 120 cm;
 - b) **progetto del parco giochi** – nel progetto e nella relativa realizzazione del parco giochi è assicurato che gli spazi siano privi di barriere architettoniche, localizzative, visive, uditive, comunicative, intellettive e relazionali:
 - i. al fine di garantire la fruizione fisica, sensoriale, cognitiva e sociale, sono dunque previsti idonei elementi a supporto dell'orientamento, della comprensione delle informazioni e della promozione dell'inclusione sociale, tramite spazi e arredi utilizzabili in modo equo da tutti gli utenti. Per consentirne la fruibilità e l'accessibilità si assicura che le attività ludiche e gli oggetti ad uso ludico siano fruibili da utenti con disabilità o che esprimano esigenze specifiche;
 - c) **scelta dei giochi e delle attrezzature ludiche** – le attrezzature ludiche sono scelte all'interno di un progetto mirato non solo al gioco libero e simbolico (la casetta, la nave, ecc.), alla sperimentazione e alla scoperta (esperienze sensoriali, scoperta della natura, giochi con acqua, sabbia ecc.) ma anche alla socializzazione, all'incontro e alla relazione tra i bambini con e senza disabilità; la scelta dei giochi e delle attrezzature è pertanto guidata da tali obiettivi:
 - i. la scelta delle attrezzature deve essere in chiave *Universal design* al fine di garantire l'accessibilità, l'usabilità e la fruizione d'uso di un'ampia platea di utenti, in modo confortevole, sicuro e quanto maggiormente possibile, autonomo;
 - ii. è necessario garantire che i giochi si adattino anche alle diverse tipologie di esigenze e disabilità (motoria, visiva, uditiva, intellettiva e relazionale), nei limiti della capienza economica e dell'ampiezza dell'area da allestire;
 - d) **valorizzazione del verde** – il progetto tiene conto di ridurre e limitare il consumo di suolo, valorizzando naturalisticamente l'area da allestire per quanto tecnicamente possibile, secondo quanto di seguito indicato:
 - i. se trattasi di aree ove insistono zone di suolo occupate da altri materiali che possono, per motivi funzionali, ambientali ed estetico-paesaggistici, essere ripristinate a verde, è necessario provvedere al ripristino a verde;
 - e) **indicazioni generali per la scelta dei materiali** – i materiali e gli elementi di arredo urbano debbono essere selezionati nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche, cromatiche e materiche dei luoghi, per le loro caratteristiche climatiche e paesaggistiche, in accordo col ruolo funzionale e rappresentativo del sito:
 - i. gli spazi ricreativi ad uso ludico sono allestiti prevalentemente con prodotti costituiti da materiali naturali rinnovabili (legno), eventualmente anche derivanti da operazioni di recupero e rispettano le prescrizioni delle norme delle serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177;
 - ii. gli arredi inseriti in aree verdi (tavoli, panche, segnaletica verticale, panchine, ecc.) sono di materiale rinnovabile, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, oppure, tenuto conto della durabilità e di considerazioni paesaggistiche, anche legate al tipo di materiale di arredi già presenti;
 - f) **idoneità del progetto ai fini estetico paesaggistici** – la scelta degli elementi di arredo dell'area ludica e la loro collocazione è effettuata anche sulla base di considerazioni paesaggistiche, secondo le indicazioni generali pertinenti dei C.A.M.

4. Verifica dei criteri ambientali di cui al comma 3

Pagina 23 di 28



Entro il termine stabilito nella richiesta di preventivo, presentare un **rendering** (preferibilmente in 3D, o altrimenti in 2D con opportuna documentazione accessoria) e una **planimetria** del progetto di allestimento del parco giochi e dell'area ricreativa allegati ad una **relazione** che riporti:

- a) l'**elenco e le immagini dei prodotti** da posare in opera, corredati dell'**indicazione dei prezzi unitari**;
- b) i **requisiti ambientali** previsti dai CAM applicabili a cui tali prodotti selezionati sono conformi e i relativi mezzi di dimostrazione della conformità posseduti;
- c) le informazioni pertinenti e le caratteristiche progettuali per consentire una valutazione di congruità del progetto sotto il profilo della **rispondenza dei criteri di accessibilità, inclusione e Universal design**, con descrizione, pertanto, delle modalità con le quali verranno implementati, in ottica di Universal design, i requisiti di accessibilità, fruibilità, usabilità, funzionalità, multi-sensorialità, sicurezza e inclusione;
- d) le informazioni pertinenti e le caratteristiche progettuali per consentire una valutazione di congruità del progetto sotto il profilo della **valorizzazione del verde**, tenendo conto di indicare l'estensione delle aree a verde eventualmente ripristinate;
- e) l'indicazione dei **materiali**, dei prodotti e della loro collocazione in funzione di consentire una valutazione di congruità ai fini ambientali e paesaggistici.

5. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER IL PARCO GIOCHI

Saranno valutate positivamente, ai fini della selezione della migliore proposta tecnico-economica, le seguenti specifiche tecniche:

- a) **inclusività, design universale, valorizzazione naturalistica e paesaggistica** – oltre a tener conto di quanto indicato nel progetto redatto sulla base dei criteri ambientali minimi per il servizio di progettazione di parchi giochi, la segnaletica fornita, anche quella da installare nelle aree verdi a fini didattici, deve poter essere utilizzata in autonomia e sicurezza da persone che esprimono molteplici e differenti modi di muoversi, comunicare, relazionarsi, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- b) **prodotti ricondizionati, prodotti preparati per il riutilizzo** – i prodotti ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo sono realizzati a «regola d'arte», appaiono simili a un prodotto nuovo di fabbrica e sono «Idonei all'uso», vale a dire perfettamente funzionanti e conformi alle norme tecniche pertinenti;
- c) **ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilità** – tutti i prodotti di prima immissione sul mercato oggetto dell'offerta sono progettati in modo tale da essere durevoli e, se composti da più componenti, riparabili. Le parti soggette ad usura e danneggiamenti devono essere pertanto agevolmente rimovibili con interventi di tipo artigianale e sostituibili. Il produttore mette a tal fine a disposizione, per i prodotti composti da più componenti, parti di ricambio per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla fine della produzione della specifica linea di prodotto cui appartiene il modello dell'articolo offerto, laddove tali parti di ricambio non siano comunemente reperibili. I componenti costituiti da materiali diversi sono facilmente disassemblabili e separabili, in modo da poter essere avviati a fine vita a operazioni di preparazione per il riutilizzo o, in subordine, a recupero presso le piattaforme di recupero e riciclo.

Le parti in plastica di peso superiore a 100 grammi, ove tecnicamente possibile, devono essere marchiate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte secondo le norme UNI EN ISO 11469 ed UNI EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine sono alti almeno 2,5 mm. Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1% p/p, la loro presenza è altresì indicata nella



marcatura secondo la norma UNI EN ISO 1043, parti 2-4. Il manuale tecnico cartaceo o digitale dei prodotti presenta anche chiare indicazioni per la corretta manutenzione dei prodotti;

- d) **prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno** - il legno e le fibre in legno utilizzati per la realizzazione del prodotto finito provengono da foreste gestite in maniera sostenibile o sono riciclati, o sono costituiti da una percentuale variabile delle due frazioni. Il legno utilizzato è, inoltre, durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) in funzione dell'individuazione della classe di rischio biologico secondo la posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello standard EN 335 attraverso, alternativamente: l'utilizzo di legname naturalmente durevole (classe di durabilità 1-2 secondo UNI EN 350) privo di alburno; l'utilizzo di legno appartenente alle altre classi di durabilità naturale secondo UNI EN 350 (es. conifere di cui alle classi di durabilità naturale 3 o 4) trattato con preservanti registrati ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi, conforme ai requisiti di penetrazione secondo UNI TR 11456, UNI EN 351-1; l'utilizzo di legno modificato (es. termo trattato o con modificazioni chimiche) che raggiunga classe di durabilità 1-2 dimostrata con test in laboratorio secondo UNI EN 113-2, purché le caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano adeguate all'impiego finale;
- e) **prodotti di plastica o di miscele plastica-legno, plastica-vetro** – i prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli ecc.) hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 60% rispetto al peso complessivo del prodotto o del componente in plastica. Gli arredi inseriti in aree verdi hanno un contenuto di plastica riciclata almeno pari al 95%. I prodotti costituiti da miscele di plastica-vetro, hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 30% in peso;
- f) **prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma** – i prodotti in gomma, ivi comprese le pavimentazioni ad alte prestazioni, hanno almeno il 10% di gomma riciclata, fatte salve le seguenti categorie di prodotti: i prodotti e le superfici in agglomerato di gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 50%;
- g) **idoneità all'uso** – per quanto riguarda le norme tecniche di standardizzazione relative alla durabilità, alla sicurezza, all'inclusività, alla resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, alla non deformabilità in funzione delle temperature esterne, si rimanda alle **norme UNI EN 1176, UNI EN 1177 e UNI 11123:2022**;
- h) **requisiti dell'imballaggio** – i prodotti sono consegnati all'interno di imballaggi primari e secondari riutilizzati o riutilizzabili, riciclabili e, ove tecnicamente possibile, realizzati con materiali riciclati. Gli imballaggi sono realizzati in modo tale da ridurre il volume del carico imballato trasportato. Ogni imballaggio utilizzato pertanto soddisfa i seguenti requisiti:
 - i. è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);
 - ii. è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.
 Inoltre:
 - i. se di plastica (ad eccezione del polistirene espanso), è costituito per almeno il 30% in peso da materiale riciclato;
 - ii. se di polistirene espanso è costituito per almeno il 20% in peso da materiale riciclato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contenuto minimo di riciclato è il 25% in peso e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tale contenuto minimo è del 30% in peso;
 - iii. se di legno, è conforme alla specifica tecnica di cui alla lettera a), punto 3 «Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e



durabilità del legno», allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure sono pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione;

- b) **garanzia** - il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per almeno tre anni, a partire dalla data di consegna all'amministrazione esclusi atti vandalici e danni accidentali
2. *Verifica dei criteri ambientali di cui al comma 5*
- a) **inclusività, design universale, valorizzazione naturalistica e paesaggistica** – presentare un rendering in 3D, con l'elenco e le immagini dei prodotti da posare in opera, con una relazione contenenti le informazioni, anche tecniche, utili ad una valutazione di congruità sui requisiti previsti nel criterio;
 - b) **prodotti ricondizionati, prodotti preparati per il riutilizzo** – indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti con le relative immagini. Laddove i prodotti siano oggetto di un'operazione di preparazione per il riutilizzo, allegare una certificazione quale Remade in Italy® o equivalente;
 - c) **ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilità** – presentare in fase di gara il manuale tecnico o la scheda tecnica in formato elettronico che includa un esploso del prodotto che illustri le parti che possono essere rimosse e sostituite nonché gli attrezzi necessari e che presenti istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di sostituire parti o materiali componenti. La scheda o il manuale tecnico contiene anche l'elenco dei componenti, dei loro materiali e della destinazione come rifiuto e le informazioni sulla riciclabilità. Una copia cartacea delle istruzioni per lo smontaggio e la riparazione è consegnata insieme al prodotto in fase di esecuzione contrattuale;
 - d) **prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno** - indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e allegare certificazioni tipo Forest Stewardship Council® (FSC®), Programme for Endorsement of Forest Certification scheme (PEFC), FSC® Riciclato, FSC® Misto, ecc.;
 - e) **prodotti di plastica o di miscele plastica-legno, plastica-vetro** – indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova: certificazione «Plastica seconda vita», «ReMade in Italy®» o equivalenti;
 - f) **prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma** – indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova: certificazione «Plastica seconda vita», «ReMade in Italy®» o equivalenti;
 - g) **idoneità all'uso** – presentare la documentazione di riferimento e le schede tecniche per ogni attrezzatura, con specifico rimando alle norme UNI EN invocate;
 - h) **requisiti dell'imballaggio** – entro sette giorni dall'aggiudicazione, è presentata una dichiarazione che indichi se gli imballaggi sono riutilizzati o riutilizzabili, descriva come viene garantita la riutilizzabilità, il contenuto di riciclato dei materiali componenti gli imballaggi, l'eventuale tipo di plastica utilizzata, come è stato ridotto il volume del carico imballato trasportato rispetto ad una soluzione standard nonché le modalità con cui dividere i diversi componenti costituiti da diversi materiali da imballaggio, ove ciò non fosse evidente. Le informazioni rese e la conformità al criterio saranno verificate in sede di collaudo della fornitura.



Art. 39 – Smaltimento dei rifiuti prodotti dall'Operatore economico

1. Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito dell'incarico oggetto del presente Capitolato (p.es. imballaggi di contenimento e/o dispositivi di protezione per la merce trasportata) sono da intendersi autoprodotti dall'Operatore economico che, in qualità di produttore di rifiuti, provvederà con mezzi propri e senza costi aggiuntivi per il Comune al corretto smaltimento/recupero secondo quanto previsto dalla legge. I costi relativi alla produzione e al trasporto dei rifiuti e al conferimento alle discariche autorizzate o in idonei impianti di recupero sono inclusi nelle valutazione del costo delle prestazioni dell'appalto.
 - a) Sono compresi nell'appalto la rimozione, lo smontaggio, il trasporto e lo smaltimento tramite conferimento alle discariche autorizzate o in idonei impianti di recupero delle attrezzature presenti attualmente nel parco giochi comunale e giudicate non più recuperabili dall'Amministrazione. L'Operatore economico dovrà pertanto indicare nell'elenco prezzi il costo di rimozione e smaltimento di tutte le attrezzature e di tutti gli arredi presenti nel parco.,
2. Nel caso in cui il materiale sia caratterizzato come rifiuto l'Appaltatore dovrà:
 - a) gestire e smaltire a propria cura e spese nel rispetto della Legge Applicabile (in particolare del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.) tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attività, occupandosi del carico, del trasporto, dello scarico e del recupero o dello smaltimento. L'appaltatore consegnerà sempre se possibile i rifiuti a soggetti autorizzati ad attività di recupero e solo nel caso in cui ciò non sia possibile, a soggetti autorizzati ad attività di smaltimento;
 - b) documentare alla Direzione dell'esecuzione il possesso delle Autorizzazioni e/o iscrizioni necessarie per l'attività di gestione dei rifiuti;
 - c) sostenere tutti gli oneri connessi alle attività di gestione rifiuto, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli oneri derivanti dalla corretta gestione dei depositi temporanei; la compilazione dei **formulari** di identificazione (“FIR”); la compilazione e tenuta dei registri di carico/scarico; i costi relativi all'avvio a recupero o smaltimento, i quali si intendono tutti inclusi nel Corrispettivo;
 - d) collaborare, anche fornendo ogni documentazione e informazione utile, con la Stazione Appaltante nell'ambito dei controlli da questo espletati sul rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
 - e) non depositare i rifiuti all'interno delle aree di proprietà del Stazione Appaltante diverse da quelle di provenienza. Nel caso di deposito nell'area di provenienza lo stesso dovrà essere temporaneo e comunque autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Art. 40 – Attrezzature, mezzi ed imballaggi

1. Nell'esecuzione del servizio l'Operatore economico dovrà utilizzare mezzi - di sua proprietà ovvero nella sua disponibilità - a ridotto impatto ambientale.
Tutti i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno rispondere almeno alla normativa prevista per la categoria EURO 4.
2. Il Comune ha il diritto di verificare in qualsiasi momento lo stato dei veicoli e la loro conformità agli standard richiesti. A comprova di quanto sopra, il Comune potrà richiedere all'Impresa di produrre copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati.



3. Le attrezzature ed i materiali impiegati dall'Impresa (es. transpallet, muletti, ecc.) devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
4. Il Comune ha il diritto di verificare in qualsiasi momento lo stato delle attrezzature e la loro conformità agli standard richiesti.

Art. 41 – Modalità di esecuzione dell'appalto

1. L'Operatore economico aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità di mezzi e persone, nel numero idoneo per eseguire l'appalto, garantendo la perfetta e scrupolosa esecuzione dell'incarico.
2. L'Operatore economico dovrà segnalare, prima dell'inizio di ogni intervento, il nominativo del proprio Responsabile sul posto, cui far riferimento per qualsiasi comunicazione o contestazione.

Art. 42 – Elenco allegati al presente Capitolato

2. Sono allegati al presente documento e ne formano parte integrante e sostanziale, pur non essendo materialmente allegati, i seguenti elaborati:
 - a) **Allegato 1.1** – planimetria e documentazione fotografica